



Comune di San Giovanni Suergiu

Regolamento Comunale per l'agevolazione delle nuove attività imprenditoriali e di lavoro autonomo

Articolo 1 – Ambito di applicazione e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le agevolazioni in materia di tributi comunali, a favore dell'imprenditoria giovanile e femminile come definiti dal presente Regolamento, per favorire l'insediamento di nuove attività di micro, piccola e media impresa e di lavoro autonomo sul territorio comunale appartenenti ai settori dell'artigianato, commercio, turismo e servizi.
2. Le agevolazioni in materia di tributi comunali consistono nell'applicazione di una aliquota agevolata in materia di Imposta Municipale Unica (IMU), Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP) e Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP), nel rispetto degli equilibri di bilancio. Le agevolazioni si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi requisiti di cui successivo articolo 7 che costituiranno una nuova impresa dopo la data l'entrata in vigore del presente Regolamento.
3. Le agevolazioni di cui al precedente comma 2 hanno durata limitata ai primi 3 anni di attività d'impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A o comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materie di entrate tributarie.

Articolo 2 - Agevolazioni in materia di Imposta Municipale Unica (IMU)

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A., sono assoggettati ad una aliquota agevolata in materia di Imposta Municipale Unica (IMU), nel rispetto degli equilibri di bilancio, gli immobili posseduti direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi requisiti di cui successivo articolo 7.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 prevede l'applicazione dell'aliquota minima prevista per Legge in materia di Imposta Municipale Unica pari a 0,46% rispetto all'aliquota ordinaria pari allo 0,76% dell'Imposta Municipale Unica (IMU) vigente. L'aliquota agevolata verrà applicata agli immobili ad utilizzo esclusivo per l'esercizio dell'attività imprenditoriale esclusi quelli classificati D5.
3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Imposta Municipale Unica. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 3 - Agevolazione in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU)

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A., sono assoggettati ad una aliquota agevolata in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU), nel rispetto degli equilibri di bilancio, gli immobili posseduti direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi requisiti di cui successivo articolo 7.
2. L'agevolazione di cui al precedente comma 1 si intende pari ad una riduzione del 50% dell'aliquota ordinaria della Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU) vigente.
3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 4 - Agevolazioni in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP)

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. O comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A., sono esentati in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP), nel rispetto degli equilibri di bilancio, gli immobili posseduti direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti aventi requisiti di cui successivo articolo 7.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche (TOSAP). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 5 - Agevolazioni in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP)

1. Per i primi tre anni di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. O comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A., sono esentati le affissioni volte a reclamizzare esclusivamente l'attività svolta dai soggetti di cui al successivo articolo 7 che utilizzano gli spazi pubblicitari gestiti direttamente dal Comune di San Giovanni Suergiu.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di Imposta Comunale sulla Pubblicità (ICP). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.

3. L'agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 6 - Cumulabilità

1. Le agevolazioni di cui al presente regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati.

Articolo 7 - Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento i giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni d'età e le donne che intendono avviare per la prima volta nel territorio comunale una nuova attività d'impresa o di lavoro autonomo (artigianali e micro, piccole e medie imprese, commerciali, turistiche e di servizi) dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento come dovrà risultare dalla data di prima iscrizione C.C.I.A.A. di Cagliari o comunque dalla data di attribuzione della partita I.V.A. ed in possesso di tutti i requisiti definiti ai successivi commi del presente articolo.
2. L'impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune di San Giovanni Suergiu, nel medesimo immobile per il quale viene richiesto di usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
3. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 35 anni oppure persona di sesso femminile senza limite di età. Per persona non superiore ai 35 anni s'intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della partita I.V.A.
4. Nel caso di società:
 - a prevalente partecipazione di “soggetti giovani”, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone fisiche di età non superiore ai 35 anni e, in ogni caso il legale rappresentante della società dovrà essere persona di età non superiore ai 35 anni. Per persona non superiore ai 35 anni s'intende chi non abbia compiuto il 36° anno di età alla data d'iscrizione dell'impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della partita I.V.A.;
 - a prevalente partecipazione di “soggetti femminili”, i 2/3 delle quote societarie (66,67%) dovranno essere detenute da persone fisiche di sesso femminile senza limite di età e, in ogni caso il legale rappresentante della società dovrà essere persona di sesso femminile.
5. Nei casi in cui la rappresentanza legale della società è affidata a tutti i soci la ripartizione delle quote di capitale sociale dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 - nelle società a prevalente partecipazione di “soggetti giovani” i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo-imprenditori che non abbiano compiuto il 36° anno di età;

- nelle società a prevalente partecipazione di “soggetti femminili” i 2/3 del capitale sociale dovrà essere rappresentato da neo-imprenditrici di sesso femminile senza limiti di età.
6. L'agevolazione non competerà alle società di capitali e alle imprese nate dalla cessione d'azienda da padre a figlio.

Articolo 8 - Soggetti esclusi

1. Sono esclusi dalle agevolazioni previste dal presente regolamento i soggetti la cui attività sarà svolta all'interno di centri commerciali, parchi commerciali ed outlet.

Articolo 9 - Presentazione delle domande e modalità di concessione delle agevolazioni

1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare la domanda di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28/12 2000 numero 445, redatta su apposito modello scaricabile anche dal sito internet del Comune <http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/> mediante il quale attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al precedente articolo 7.
2. Le domande devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata A/R o inviate tramite fax o presentate direttamente all'Ufficio Protocollo U.R.P. del comune di San Giovanni Suergiu, pena di decadenza, entro 60 giorni successivi alla data dichiarata di inizio attività.
3. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo di I.M.U, T.A.R.S.U, T.O.S.A.P e I.C.P. da parte di contribuenti in possesso di requisiti di cui al presente Regolamento.

Articolo 10 - Attività di controllo

1. L'Ufficio Protocollo U.R.P del comune di San Giovanni Suergiu provvede al controllo delle domande di autocertificazioni di cui al precedente articolo 9 entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione da parte dei contribuenti.
2. I contribuenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'ufficio tributi provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di Tributo, sanzione, interessi, nei modi di legge.

Articolo 11 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune di San Giovanni Suergiu garantisce nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi delle Legge 31/12/1996, n.675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 12 - Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento a norma dell' Art. 22 della Legge 7/8/1990 n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento e pubblicata sul sito internet del Comune di San Giovanni Suegiu (<http://www.comune.sangiovannisuergiu.ci.it/>)

Articolo 13 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.